



25210-18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

CU

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Presidente -

FALLIMENTO

Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -

Dott. MAURO DI MARZIO - Consigliere -

Ed.05/07/2018 CC

Dott. FRANCESCO TERRUSI - Rel. Consigliere -

R.G.N. 19724/2016

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Consigliere -

Caa. 25210
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 19724-2016 proposto da:

F.A.R. FABBRICA ADESIVI RESINE S.P.A. C.F.02013940156, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in l

l';

-ricorrente-

contro

FALLIMENTO DELLA SOCIETA' F.A.R. FABBRICA ADESIVI RESINE S.P.A. C.F.02013940156, in persona del curatore fallimentare pro tempore, elettivamente domiciliato in

6941
18

- *controricorrente* -

contro

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA
CORTE D'APPELLO DI TORINO;

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 1276/2016 della CORTE D'APPELLO di
TORINO, depositata il 26/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/07/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
TERRUSI.

Rilevato che:

la corte d'appello di Torino ha respinto il reclamo proposto da Far -
Fabbriche adesivi resine s.p.a. nei confronti del decreto del tribunale
di Alessandria in data 15-4-2016, dichiarativo dell'inammissibilità di
una domanda di concordato preventivo depositata il 23-2-2016 e
della contestuale sentenza dichiarativa del fallimento della società;
ha dedotto cinque motivi ai quali la curatela ha replicato con
controricorso e successiva memoria;

la corte d'appello ha reso la decisione sulla base dei seguenti fatti:

la società Far era stata ammessa al concordato preventivo in data
30-9-2013; il concordato era stato omologato il 19-3-2014; a
ottobre 2015 la società aveva comunicato al commissario giudiziale
di non essere in grado di adempiere gli obblighi assunti con la
proposta; su istanza di uno dei creditori, il tribunale, con sentenza in
data 7-1-2016 (passata in giudicato), aveva quindi dichiarato la

risoluzione del concordato; il 23-2-2016 la società aveva presentato la nuova domanda in continuità aziendale, che il tribunale aveva dichiarato inammissibile non ritenendo sussistente la consecuzione tra le procedure, negando natura prededucibile ai crediti maturati in pendenza della prima procedura e dopo l'omologazione di questa, e infine ritenendo integrata nella reiterazione della domanda un abuso del diritto, essendosi trattato, per quanto attinente al piano, di una mera riproposizione della precedente, oltre tutto peggiorativa; la corte d'appello ha confermato la natura abusiva del concordato e ritenuto integrato lo stato di insolvenza.

Considerato che:

col primo motivo la società denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 160 e seg. e 181 legge fall., per avere la corte territoriale erroneamente ravvisato, nella proposizione della seconda domanda, un'ipotesi di abuso dello strumento concordatario;

col secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 160 e seg. legge fall. per avere la medesima corte valutato, ai fini dell'ammissibilità della proposta, aspetti relativi alla convenienza e alla fattibilità economica del piano concordatario, il cui giudizio era invece riservato ai creditori;

col terzo mezzo denuncia l'omesso esame del fatto decisivo rappresentato dagli elementi di novità del piano industriale allegato alla seconda proposta concordataria;

col quarto motivo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 15 e 162 legge fall., per avere l'impugnata sentenza rigettato il reclamo ritenendo erroneamente ammissibile la richiesta di fallimento formulata dal pubblico ministero nel corso dell'udienza del 16-3-2016, nonostante questi avesse fondato la richiesta su valutazioni di merito attinenti al piano e alla sua concreta realizzabilità, e senza motivare in ordine allo stato di insolvenza;

infine col quinto motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge fall. con riferimento alla valutazione dell'insolvenza, che era stata erroneamente ravvisata nella dichiarazione resa dalla Far nel contesto della seconda domanda di concordato relativamente al mero stato di crisi;

i primi tre motivi, connessi e suscettibili di unitario esame, sono in parte inammissibili e in parte manifestamente infondati;

la corte d'appello ha fatto corretta applicazione del seguente principio affermato da questa Corte: "la domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, ai sensi dell'art. 161, sesto comma, legge fall., presentata dal debitore non per regolare la crisi dell'impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha

predisposti" (Cass. Sez. U n. 9935-15, cui *adde* Cass. Sez. U n. 9936-15 e poi Cass. n. 5677-17);

in particolare ha ravvisato gli estremi dell'abuso nella seconda domanda, che era stata presentata pochi giorni dopo la risoluzione del concordato inizialmente omologato, e rimasto inadempito, senza alcun valido elemento di novità, essendo stati nuovamente contemplati il realizzo dell'attivo circolante e della liquidità esistente e l'impiego della liquidità generata dal piano industriale, peraltro riproposto in termini sostanzialmente identici; finanche il classamento dei creditori – per quel che si evince – era stato prospettato in modo conforme alla proposta rimasta inadempita, con l'unica sostanziale differenza riguardante il trattamento peggiore dei chirografari rispetto a quello precedente non rispettato, conseguenza peraltro del mero aggravamento del passivo;

la circostanza che la domanda di concordato sia stata presentata con mera finalità dilatoria, vale a dire non al fine di regolare la crisi dell'impresa attraverso un accordo con i suoi creditori ma allo scopo di differire la dichiarazione di fallimento, suppone una valutazione di pieno merito, insindacabile in cassazione poiché congruamente e logicamente motivata;

in particolare la motivazione non è incrinata dalle obiezioni svolte nel primo e nel terzo motivo;

la critica svolta nel terzo motivo è difatti inammissibile perché postula un sindacato di fatto a proposito della valutazione degli

elementi di asserita novità del piano industriale allegato alla seconda proposta;

quella *in iure*, che si rinviene nel primo e nel secondo motivo, non ha il minimo fondamento: è infatti irrilevante la circostanza che al momento di presentazione della seconda proposta non fosse stata ancora presentata la richiesta di fallimento da parte del pubblico ministero; quel che interessa è la situazione esistente al momento della valutazione di inammissibilità e della correlata dichiarazione di fallimento;

la pendenza di una domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, ai sensi dell'art. 161, sesto comma, legge fall., impedisce temporaneamente la dichiarazione di fallimento sino al verificarsi degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 legge fall., ma non rende improcedibile il procedimento prefallimentare iniziato su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero; determina solo la riunione dei relativi procedimenti ai sensi dell'art. 273 cod. proc. civ., se pendenti innanzi allo stesso giudice (v. ancora Cass. Sez. U n. 9935-15);

ove poi sia individuata nella proposta di concordato una condotta abusiva, parimenti non possiede rilevanza il giudizio del professionista attestatore, né la valutazione comparativa in ordine alla prospettiva di soddisfacimento dei creditori rispetto alla dichiarazione di fallimento, né quella di convenienza o fattibilità del concordato;

invero il tribunale, in caso di accertato abuso della domanda di concordato, può procedere alla dichiarazione di inammissibilità della proposta quale diretta conseguenza della condotta abusiva, e quindi può dichiarare il fallimento rispettando così, anche in questo caso, il principio che vuole l'esaurimento della procedura di concordato prima della dichiarazione di fallimento;

il quarto motivo è manifestamente infondato;

mediante la propria richiesta, il pubblico ministero si assume semplicemente la responsabilità dell'atto e della domanda di fallimento, alla quale egli è legittimato; resta fermo che spetta poi al giudice l'accertamento, in concreto, della segnalata insolvenza (v. Cass. n. 17903-15); non ha quindi alcuna importanza che il pubblico ministero abbia redatto la richiesta di fallimento in modo eventualmente carente, né quale sia stata la concreta modalità di formulazione di quella richiesta;

il quinto motivo è inammissibile;

la corte d'appello ha valutato l'esistenza della condizione di insolvenza, desumendola non solo dal riconoscimento operato dalla società - in ordine a uno stato di crisi nel concreto "tale da coincidere con lo stato di insolvenza" (avendo la stessa società affermato che "l'attività tradizionale - anche a fronte della contrazione dei ricavi - non genera(va) sufficiente liquidità per poter pagare i debiti in modo regolare"); la corte ha ritenuto esistente l'insolvenza anche in base all'oggettivo riscontro di dati contabili evidenzianti un patrimonio

netto negativo per somma rilevante (euro 790.814,00), a fronte dell'insussistente credito commerciale;

la motivazione implica una valutazione in fatto, della quale la ricorrente tenta di sovvertire l'esito mediante rinvio a assertive (oltre che irrilevanti) cause dei pregressi inadempimenti a suo dire imputabili a eventi eccezionali;

le spese processuali seguono la soccombenza.


p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in euro 6.100,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 luglio 2018.

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, **11 OTT. 2018**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Isabella Panacchia

